

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione
Dipartimento Regionale Beni Culturali, Ambientali e E.P.
Area Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
Servizio Beni Architettonici Paesistici Naturali Naturalistici Urbanistici
Unità Operativa IV

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Documento approvato nella seduta del 14/05/08 dalla
Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio
istituito con D.A. n. 5674 del 29/03/2005

*Il Soprintendente BB.CC.AA.
(Dr. Rosalba Panvini)*

Norme di Attuazione



INDICE

TITOLO I Norme Generali

Art. 1	Ruolo ed obiettivi del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale	pag. 4
Art. 2	Principali strategie del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale	pag. 5
Art. 3	Struttura e contenuti del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale.....	pag. 6
Art. 4	Articolazione in sistemi sottosistemi e componenti	pag. 6
Art. 5	Articolazione in paesaggi locali	pag. 9
Art. 6	Efficacia del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale	pag. 10
Art. 7	Sistema informativo e valutativo	pag. 10
Art. 8	Elementi del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale	pag. 11
Art. 9	Approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale	pag. 12

TITOLO II Norme per componenti

Art. 10	Applicazioni	pag. 13
Capo I Sistema naturale - Sottosistema abiotico		
Art. 11	Geologia, geomorfologia e idrologia	pag. 13
Capo II Sistema naturale - Sottosistema biotico		
Art. 12	Paesaggio vegetale naturale e seminaturale	pag. 19
Art. 13	Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale	pag. 25
Capo III Sistema antropico – Sottosistema agricolo-forestale		
Art. 14	Paesaggio agrario	pag. 30
Capo IV Sistema antropico – Sottosistema insediativo		
Art. 15	Archeologia	pag. 34
Art. 16	Centri e nuclei storici	pag. 37
Art. 17	Beni isolati	pag. 42
Art. 18	Viabilità storica	pag. 46
Art. 19	Punti e percorsi panoramici	pag. 48

TITOLO III Norme per paesaggi locali

Art. 20	Articolazione delle norme	pag. 50
Art. 21	Paesaggi locali e loro normativa	pag. 53
Paesaggio locale	1: “Valle del Salacio”.....	pag. 53
Paesaggio locale	2: “Area di Resuttano”.....	pag. 56
Paesaggio locale	3: “Valle del Rio Sagneferi”	pag. 60
Paesaggio locale	4: “Valle del Platani	pag. 64
Paesaggio locale	5: “Valle del Salito”	pag. 68
Paesaggio locale	6: “Area delle Colline di Mussomeli”	pag. 71
Paesaggio locale	7: “Area delle Colline argillose”	pag. 75
Paesaggio locale	8: “Sistemi urbani di Caltanissetta S. Cataldo”	pag. 80
Paesaggio locale	9: “Area delle Miniere”	pag. 84
Paesaggio locale	10: “Area delle Colline di Butera”	pag. 90
Paesaggio locale	11: “Area delle Masserie di Mazzarino”	pag. 93
Paesaggio locale	12: “Valle del Salso”	pag. 97
Paesaggio locale	13: “Area delle Colline di Niscemi”	pag. 101
Paesaggio locale	14: “Area della Garcia”	pag. 104
Paesaggio locale	15: “Costa di Manfria e Falconara”	pag. 108

Paesaggio locale 16: “Piana di Gela”	pag. 112
Paesaggio locale 17: “Sistema urbano di Gela”	pag. 114
Paesaggio locale 18: “Area del Biviere di Gela”	pag. 116

TITOLO IV Vincoli e zone di tutela

Art. 22 Fascia di rispetto costiera	pag. 118
Art. 23 Aree di recupero	pag. 119
Art. 24 Riserve Naturali	pag. 119
Art. 25 SIC e ZPS	pag. 120

TITOLO V Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio

Art. 26 Definizione	pag. 121
Art. 27 Attività estrattive	pag. 122
Art. 28 Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti	pag. 123
Art. 29 Impianti tecnologici	pag. 123
Art. 30 Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie	pag. 124
Art. 31 Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia	pag. 124
Art. 32 Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale	pag. 125
Art. 33 Norme transitorie e finali	pag. 126

Titolo I Norme Generali

Art. 1 Ruolo ed obiettivi del Piano Territoriale Paesaggistico

Il Piano Territoriale Paesaggistico della provincia di Caltanissetta - riguardante gli Ambiti paesaggistici 6, 7, 10, 11 e 15 - interessa il territorio dei comuni di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatine, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.

Il Piano Territoriale Paesaggistico della provincia di Caltanissetta è redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e dal D.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all'art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- l'analisi e l'individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti.

In attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n.5820 dell'08/05/2002, il Piano Territoriale Paesaggistico della provincia di Caltanissetta, articolato secondo gli ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida, persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- b) valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio della provincia di Caltanissetta, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- c) miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Inoltre, in attuazione dell'art. 135 del Codice, il Piano Territoriale Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

- a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- c) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

- d) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio.

Art. 2 Principali strategie del Piano Territoriale Paesaggistico

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, il Piano promuove azioni coordinate di tutela e valorizzazione estese all'intero territorio della provincia di Caltanissetta e interessanti diversi settori di competenza amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle realtà ed, in particolare, a:

- a) conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
- b) conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale.

A tal fine il Piano Territoriale Paesaggistico delinea le seguenti principali linee di strategia:

- 1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l'estensione con l'inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree S.I.C. e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;
- 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
- 3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
- 4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggistico-ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da ridurre la polarizzazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.
- 5) l'individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-sociali.

Tali strategie sono esplicitate nel progetto le "sei Porte" del P.T.P., sottoposto ad un apposito Studio di Fattibilità, che fa parte integrante del Piano Territoriale Paesaggistico, e che ha lo scopo di razionalizzare le strategie di valorizzazione, valutare i rapporti costi-benefici degli interventi previsti in rapporto anche al contesto socio-economico del territorio, facilitare il reperimento di fonti di finanziamento e migliorare la sostenibilità sociale e culturale del Piano.

Per i fini di cui sopra, il Piano si avvale dei contributi e delle osservazioni forniti in sede di concertazione con gli Enti Locali e con gli altri Soggetti interessati alla tutela e

valorizzazione dei beni culturali e dei beni paesistici, secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice.

Art. 3 Struttura e contenuti del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale

Il Piano si articola nella fasi di cui all'art. 143 del Codice.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all'art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce conseguentemente la disciplina e dispone le azioni necessarie e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio della provincia di Caltanissetta, anche attraverso la progettazione di nuovi paesaggi nelle aree degradate.

La normativa di Piano si articola in:

- 1) norme per componenti del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio schedate, censite e cartografate nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;
- 2) norme per paesaggi locali in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

Art. 4 Articolazione in sistemi sottosistemi e componenti

Il Piano Territoriale Paesaggistico, in attuazione delle LL.GG. del P.T.P.R., articola i propri indirizzi nei seguenti sistemi, sottosistemi e relative componenti:

1. sistema naturale

1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici, ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. E' costituito dalle seguenti componenti:

Componente geologica

- litologia
- tettonica
- strutture geologiche

Componente geomorfologica

- crinali
- versanti
- fondivalle

- pianure
- morfologie carsiche
- coste

Componente idrologica

- corsi d'acqua
- laghi
- acquiferi
- falde idriche
- sorgenti termali e non
- pozzi

Componente paleontologica

- depositi fossiliferi di vertebrati
- depositi fossiliferi di invertebrati
- depositi fossiliferi di vegetali

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. E' costituito dalle seguenti componenti:

a) vegetazione

vegetazione forestale

- formazioni a prevalenza di *Querce* caducifoglie termofile
- formazioni a prevalenza di *Quercus ilex*
- formazioni a prevalenza di *Quercus suber*

vegetazione di macchia e arbusteti

- macchie di sclerofille sempreverdi
- boscaglie degradate ed arbusteti

vegetazione di gariga e praterie

- formazioni delle garighe e delle praterie termo-xerofile

vegetazione rupestre

- formazioni casmofitiche

vegetazione dei corsi d'acqua

- formazioni alveo-ripariali

vegetazione lacustre e palustre

- formazioni igro-idrofitiche dei laghi

vegetazione delle lagune salmastre

- formazioni sommerse ed emerse dal bordo

vegetazione costiera

- formazioni delle dune sabbiose
- formazioni delle coste rocciose

vegetazione infestante e sinantropica

- coltivi con vegetazione infestante
- aree edificate e urbanizzate

formazioni forestali artificiali

- popolamenti forestali artificiali a Conifere
- popolamenti forestali artificiali a Latifoglie
- formazioni forestali artificiali miste

b) siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

- siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime
- siti comprendenti habitat d'acqua dolce
- siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille
- siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali
- siti comprendenti habitat rocciosi e habitat di cavità naturali
- siti comprendenti habitat di foresta

2. sistema antropico

2.1. sottosistema agricolo-forestale. Paesaggio agrario: concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale produttiva. E' costituito dalle seguenti componenti:

paesaggio delle colture erbacee

- seminativo semplice
- seminativo irriguo
- pascoli permanenti
- pascoli avvicendati
- foraggiere
- colture ortive

paesaggio dei seminativi arborati

paesaggio delle colture arboree

- oliveto
- mandorleto
- nocciolo
- pistacchieto
- frutteto
- legnose agrarie miste
- associazioni di olivo con altra legnosa
- fichidindieto

paesaggio del vigneto

paesaggio dell'agrumeto

paesaggio dei mosaici colturali

- sistemi colturali e particellari complessi
- seminativo associato a vigneto

paesaggio delle colture in serra

2.2. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socio-economici, istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. E' costituito dalle seguenti componenti:

componenti archeologiche

- aree complesse
- aree complesse di entità minore
- insediamenti
- manufatti isolati
- manufatti per l'acqua
- aree di interesse storico-archeologico

- viabilità
- aree delle strutture marine, sottomarine e relitti
- aree dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche
- aree delle grandi battaglie dell'antichità
- componenti storico culturali
- centri storici
- nuclei storici
- centri storici abbandonati
- beni isolati (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e servizi)
- viabilità storica
- paesaggio della percezione, siti, quadri e percorsi panoramici

Art. 5 Articolazione in paesaggi locali

Il Piano Territoriale Paesaggistico suddivide il territorio della provincia di Caltanissetta in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art.135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art.6 delle presenti Norme di Attuazione.

I Paesaggi Locali individuati sono:

Ambito 6 - Paesaggio locale	1:	“Valle del Salacio”
Ambito 6 - Paesaggio locale	2:	“Area di Resuttano”
Ambito 7 - Paesaggio locale	3:	“Valle del Rio Sagneferi”
Ambito 10 - Paesaggio locale	4:	“Valle del Platani”
Ambito 10 - Paesaggio locale	5:	“Valle del Salito”
Ambito 10 - Paesaggio locale	6:	“Area delle Colline di Mussomeli”
Ambito 10 - Paesaggio locale	7:	“Area delle Colline argillose”
Ambito 10 - Paesaggio locale	8:	“Sistemi urbani di Caltanissetta S. Cataldo”
Ambito 10 - Paesaggio locale	9:	“Area delle Miniere”
Ambito 10 - Paesaggio locale	10:	“Area delle Colline di Butera”
Ambito 11 - Paesaggio locale	11:	“Area delle Masserie di Mazzarino”
Ambito 11 - Paesaggio locale	12:	“Valle del Salso”
Ambito 11 - Paesaggio locale	13:	“Area delle Colline di Niscemi”
Ambito 12 - Paesaggio locale	14:	“Area della Garcia”
Ambito 15 - Paesaggio locale	15:	“Costa di Manfria e Falconara”
Ambito 15 - Paesaggio locale	16:	“Piana di Gela”
Ambito 15 - Paesaggio locale	17:	“Sistema urbano di Gela”
Ambito 15 - Paesaggio locale	18:	“Area del Biviere di Gela”

Nei Paesaggi locali, articolati in funzione dei valori e degli obiettivi di cui all'art. 135 del Codice, i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nonché ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico ed individuate ai sensi della lett. c) dell'art.134 dello stesso Codice, sono sottoposti alle forme di tutela di cui al successivo art.20.

Art. 6 Efficacia del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale

Il Piano Territoriale Paesaggistico si articola secondo norme di *carattere prescrittivo* o di *indirizzo*.

A) Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice nonché negli immobili e nelle aree di interesse pubblico individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell'art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Territoriale Paesaggistico hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici redatti dalla Provincia regionale e dai Comuni interessati e i regolamenti delle riserve naturali di cui all'art.6 della L.R. n.98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle riserve naturali, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio della provincia di Caltanissetta sono tenuti a recepire la normativa del Piano Territoriale Paesaggistico.

La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi con le limitazioni di cui all'art.149 del Codice. Tali opere sono sottoposte alle procedure e alle applicazioni di cui all'art.146 del Codice, comprese le disposizioni di cui al decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e alla relativa circolare n.12 del 20.04.2007, concernente gli interventi e/o le opere a carattere areale per le quali è richiesta la relazione paesaggistica in attuazione del comma 3 del medesimo art. 146.

In queste aree la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta fonda, mediante il Piano Territoriale Paesaggistico, l'azione di tutela paesaggistico-ambientale e i provvedimenti in cui essa si concreta.

B) Nei territori non soggetti a tutela ai sensi e per gli effetti delle leggi sopraccitate, il Piano Territoriale Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e di conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale e provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio della provincia di Caltanissetta.

Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Territoriale Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al P.T.P.,.

Art. 7 Sistema informativo e valutativo

Il Piano Territoriale Paesaggistico, al fine di garantire la compatibilità e la coerenza di ogni azione trasformativa del territorio della provincia di Caltanissetta con le esigenze di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, si avvale di un Sistema Informativo Territoriale appositamente costituito. Tale sistema, realizzato in coerenza con il Sistema Informativo Territoriale Regionale di cui alle Linee Guida del P.T.P.R e nel quale confluirà, ha lo scopo di:

– raccogliere, coordinare e rendere accessibili le informazioni utili alla gestione dei beni

culturali ed ambientali, raccordandosi allo scopo con sistemi informativi di altri settori;

- assicurare il continuo arricchimento e aggiornamento della conoscenza, anche in rapporto coi sistemi di monitoraggio attivati;
- consentire l'omogeneizzazione e la confrontabilità delle informazioni elaborate dai soggetti operanti sul territorio;
- favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati all'interno della Regione e con i centri di livello nazionale ed internazionale.

Il Sistema Informativo è integrato da un Sistema Valutativo che mira a rendere il più possibile trasparenti e confrontabili le proposte di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale.

I piani urbanistici e territoriali, i piani e i programmi di settore nonché i progetti di intervento soggetti a valutazione preventiva di impatto ambientale, nella misura in cui incidono sui beni culturali e ambientali ricadenti nella provincia di Caltanissetta, debbono fare esplicito riferimento, per tali aspetti, anche al suddetto sistema informativo e valutativo.

Art. 8 Elementi del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale

Il Piano Territoriale Paesaggistico comprende:

- a) Relazioni tematiche sulla formazione del Piano
- b) Elenchi dei beni culturali ed ambientali
- c) Schede analitiche dei Paesaggi locali
- d) Scenario strategico; tavole e relazioni
- e) Cartografia distinta in:

Documenti in formato cartaceo e digitale

- 1 (a-d) - Carta geolitologica scala 1:50.000
- 2 (a-d) - Carta delle associazioni dei suoli scala 1:50.000
- 3 (a-d) - Carta della vegetazione potenziale scala 1:50.000
- 4 (a-d) - Carta del paesaggio vegetale scala 1:50.000
- 5 (a-d) - Carta del paesaggio agrario scala 1:50.000
- 6 (a-d) - Carta del sistema storico-culturale 1:50.000
- 7 (a-d) - Carta dei siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale scala 1:50.000
- 8 (a-d) - Carta dei percorsi panoramici scala 1:50.000
- 9 (a-d) - Carta della crescita urbana scala 1:50.000
- 10 (a-d) - Carta delle infrastrutture scala 1:50.000
- 11 (1-3) - Carta climatica scala 1:100.000
- 12 - Carta dei paesaggi locali scala 1:100.000
- 13 (a-d) - Carta dei Beni Paesaggistici 1:50.000
- 14 (a-d) - Carta dei Regimi Normativi 1:50.000

Documenti in formato digitale

- 1 - Carta dei Beni Paesaggistici e Ambientali 1:25.000
- 2 - Carta della intervisibilità e rappresentazioni 3D
- 3 - Carte e rappresentazioni di analisi delle invarianti di piano

f) Norme di Attuazione

Art. 9 Approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale

a) adozione del Piano Territoriale Paesaggistico

Sentita la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, viene disposta a cura della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali la pubblicazione del Piano Territoriale Paesaggistico per un periodo di tre mesi consecutivi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati dal medesimo Piano, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Entro gli ulteriori tre mesi, decorrenti dall'avvenuto deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate alla Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali di Caltanissetta e/o all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione. A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti per gli immobili o nelle aree della provincia di Caltanissetta definiti dall'art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.

b) approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico

Trascorso tale termine, sentito in ordine alle osservazioni la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio - cui si attesta altresì la valutazione di conformità del Piano con i dettati dell'art.143 del Codice - l'Assessore Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione approva con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano Territoriale Paesaggistico.

Titolo II Norme per componenti

Art. 10 Applicazioni

Le norme di cui al presente Titolo si applicano, qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nel quadro del successivo TITOLO III.

Capo I Sistema naturale

Sottosistema abiotico

Art. 11 Geologia, geomorfologia, idrologia

A) Indirizzi generali

La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

Essa si è attuata attraverso:

- a) analisi del territorio in esame finalizzato alla ricerca delle emergenze abiotiche;
- b) individuazione delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- c) valutazione scientifica del loro significato e ruolo sia dal punto di vista naturalistico che didattico e scientifico;
- d) valutazione rispetto all'ambiente antropizzato;
- e) valutazione della rilevanza sociale di prospettive di recupero paesaggistico-ambientale.

Gli obiettivi di tutela sono rivolti alle singolarità geologiche, alle formazioni paleontologiche, ai valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, ai processi naturali, agli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Per tali elementi emergenti sotto il profilo della valenza morfologica, geologica, naturalistica e dell'interesse scientifico-didattico gli indirizzi sono rivolti prevalentemente alla loro tutela dinamica, in relazione alla loro valenza percettiva, testimoniale, didattica e scientifica.

Nel corso del processo valutativo sono stati impiegati i seguenti criteri di valutazione, previa definizione di importanza a scala internazionale, nazionale, regionale e locale:

- rarità e condizioni di conservazione;
- rappresentatività;
- valore storico, scientifico;
- accessibilità e fruibilità;

- valore scenico;
- vulnerabilità.

Se da un lato va attuata la difesa da fenomeni di rischio geologico e idraulico, con la riduzione, attraverso opportuni interventi, dei rischi che interessano l'ambiente antropico, e in generale il territorio, e, per i nuovi insediamenti e le trasformazioni del territorio, vanno privilegiate zone in cui sono assenti o ridotti i rischi idrogeologici, è necessario che gli interventi di presidio idrogeologico rispettino criteri di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di evitare le opere di grande impatto paesaggistico-percettivo e ambientale che talvolta sono state realizzate in passato. Al contrario, ripristinare le condizioni naturali di versanti o corsi d'acqua che hanno perso i loro caratteri di qualità paesaggistica, o sostituire le opere realizzate in passato, che spesso costituiscono dei veri detrattori paesaggistici, con interventi più rispettosi dei valori ambientali, impiegando materiali più compatibili e tecniche più evolute dal punto di vista ambientale rappresenta il fondamentale obiettivo della progettazione ambientale. In quest'ottica va promosso il recupero ambientale e la rinaturalizzazione di aree degradate, ivi incluse le numerose cave dismesse.

B) Norme di attuazione

In particolare, con riferimento alle componenti prima individuate, si definiscono le seguenti norme:

a) *Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche.*

Sono soggette a tutela, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale:

- le aree di affioramento di serie stratigrafiche delle formazioni geologiche di interesse presenti;
- le aree ove sono presenti sezioni con particolari strutture sedimentarie;
- cave e miniere dismesse con rilevanti caratteri di rarità geologica, valore scientifico, fruibilità didattica e bellezza paesaggistica;
- strutture tettoniche particolarmente significative;
- depositi minerali che rivestono interesse scientifico;
- litotipi di particolare interesse scientifico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

b) *Componente geomorfologica: crinali, versanti, fondivalle, pianure, morfologie carsiche, coste, ecc.*

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- 1) forme che segnano la storia morfoevolutiva del territorio;
- 2) località interessate da morfologie tipiche generatesi dall'interazione fra litologia, tettonica e geodinamica esogena, (fondivalle di pregio ambientale, forre, gole, cascate, alvei meandriciformi, catture fluviali, foci fluviali, grotte carsiche e marine, inghiottitoi, doline, dune litorali, falesie e scogliere di interesse naturalistico particolare);
- 3) forme che rivestono particolare importanza paesaggistica (monumenti geologici e/o geomorfologici);
- 4) forme di erosione quali ad esempio le formazioni calanchive più significative e le frane bene individuabili e distinguibili nelle loro parti, quando non rappresentano elementi di criticità o di rischio per aree antropizzate;
- 5) i tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le aree costiere per una profondità di m 300 dalla battigia, indipendentemente dalle valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo successivo, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Codice; nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Paesaggio Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i.. In particolare, nel caso in cui la compresenza di elementi di particolare qualificazione paesaggistico-percettiva, ambientale e culturale richieda specifiche misure, come nel caso di tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico le aree sono soggette alle ulteriori prescrizioni di cui ai Livelli 2 e 3 del citato art. 20.

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

c) Componente idrologica: corsi d'acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e non, pozzi

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- le acque superficiali (pantani costieri e bivieri, corsi d'acqua ed invasi superficiali); per esse si deve garantire la qualità delle acque; inoltre, per i corsi d'acqua nei quali vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:

- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione dall'inquinamento dei corsi d'acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio, e le falde idriche inquinate, insalinate o depauperate per eccessivo sfruttamento; per il recupero e il risanamento di falde idriche degradate deve prevedersi anche la loro ricarica con il riuso del refluo depurato. Particolare attenzione va riservata al tema delle captazioni idriche, sia vigilando sulle captazioni abusive, sia anche nel corso delle procedure autorizzatorie da parte degli organi competenti, garantendo e verificando la sostenibilità ambientale degli emungimenti previsti in relazione ai caratteri delle falde idriche, soggette oggi a rischi di abbassamento, salinizzazione, ecc. In relazione ai rischi sopraccennati, interventi nel campo urbanistico o di ingegneria civile che comportano consistenti impermeabilizzazioni delle superfici, tendono ad allontanare rapidamente le acque meteoriche, immettendole in canali e condotte, di fatto impoverendo la naturale alimentazione delle falde stesse. In tale ottica va evitata la ulteriore impermeabilizzazione dei suoli, ad esempio per la realizzazione di parcheggi e piazzali soprattutto in aree non urbane; va al contrario prescritta la mitigazione degli impatti, anche su opere esistenti, con ripermabilizzazione delle superfici, opere in verde, ecc.

Ai fini del Piano Territoriale Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m dalle sponde, così come indicati nella relativa tavola di Piano; vengono inoltre considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m dalle sponde, anche quando non individuati nel sopraccitato elaborato, qualora iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche, ai sensi dello stesso art. 142 del Codice.

Vanno inoltre considerati i laghi, così come individuati nell'elaborato sopraccitato, ai sensi dell'art. 142 lett. b) del Codice e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 300 m dalle sponde.

In tali aree non è consentito:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati;
- eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici.
- relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice - Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua - realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Nelle aree di rispetto di 150 m. dei corsi d'acqua e di 300 m. dei laghi di cui alla presente normativa, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Ambito Paesaggistico Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i..

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

d) Componente paleontologica

Sono soggetti a conservazione:

- i siti con depositi fossiliferi di vertebrati;
- i siti con depositi fossiliferi di invertebrati di particolare rarità e interesse;
- i siti con depositi fossiliferi di vegetali di particolare rarità e interesse.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già oggetto di provvedimenti specifici di tutela ai sensi del Titolo I del Codice, e ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III,

impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Capo II Sistema naturale

Sottosistema biotico

Art. 12 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Data la rarefazione delle formazioni boschive, sia naturali che artificiali, queste ultime, ancorché di origine antropica, data la loro prevalente funzione ecologica, di presidio idrogeologico, di caratterizzazione del paesaggio, vengono, ai fini del presente Piano, considerate fra le componenti del paesaggio vegetale, all'interno del sottosistema biotico.

Ai fini del Piano Territoriale Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice i boschi e le foreste di origine naturale e antropica; sono altresì soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive per una larghezza fissata secondo i parametri di cui all'art.10 della L.R. 16/1996 e s.m.i.. In tali aree, nonché nelle formazioni vegetali di macchia, formazioni rupestri e riparali, fasce forestali, di cui alla L.R. sopracitata, la presente disciplina informa l'azione di tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta relativamente alla tutela paesaggistica. Qualora le predette formazioni siano adeguatamente cartografate negli studi agricolo-forestali allegati agli strumenti urbanistici comunali, alle aree interessate si applica la disciplina urbanistica di cui alla stessa L.R. Nel caso di strumenti urbanistici in itinere o non ancora dotati di studi agricolo-forestali adeguati alle prescrizioni di legge, la tutela di cui all'art. 142 del Codice da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta si esplicherà previa attestazione da parte del Comune competente della conformità urbanistica delle opere progettate, con riferimento alle specifiche limitazioni di cui alla L.R. citata. Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vegetazione forestale, le formazioni arbustive, la vegetazione di gariga e praterie:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse ai fini della conservazione del suolo e degli equilibri ecologici, in base alla stabilità, livello di maturità e complessità delle fitocenosi, distanza dalle condizioni climatiche, dinamica evolutiva;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale ed antropico, sia in relazione alla fruibilità ed uso sociale delle aree boscate;

- interesse legato alla rilevanza delle formazioni per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.
- b) *per la vegetazione rupestre, la vegetazione lacustre e palustre, la vegetazione delle lagune salmastre, la vegetazione costiera:*
- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
 - interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.
- c) *per la vegetazione dei corsi d'acqua:*
- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
 - interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, e delle formazioni vegetali anche non forestali di interesse naturalistico;
 - interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.
- d) *per i boschi artificiali:*
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, che alla prossimità/contiguità alle aree urbane;
 - interesse ai fini della conservazione del suolo;
 - interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

B) Norme di attuazione

- a) per la vegetazione forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione culturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili:

- i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all'alto fusto. Si dovrà evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale;
- le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità forestali.

I boschi individuati nelle tavole di piano e quelli comunque individuati ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche da altre amministrazioni diverse da quella dei BB.CC.AA. sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione. Nelle aree di rispetto dei boschi, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice. Eventuali ulteriori limitazioni, anche con riferimento alle deroghe di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i., sono definite per ciascun Paesaggio Locale nei relativi articoli di cui al Titolo III, nel rispetto di quanto al successivo art.20;

- b) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili): l'obiettivo è quello della conservazione, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano e quelle comunque individuate ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. Al loro interno, fatti salvi

singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita l'edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Sono compatibili:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale;
- c) per la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i territori non vocati alle attività agricolo-zootecniche coperti da formazioni evolute o stabilizzate, insistenti su emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, territori costieri, aree all'interno di Parchi, Riserve e aree archeologiche, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Sono compatibili con tale indirizzo: la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate, particolarmente quando prossime o interne alle aree protette, alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della costituzione di una rete ecologica regionale, le opere e le infrastrutture finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale.

Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustati, coltivi recentemente abbandonati, l'indirizzo prevalente è quello del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell'insediamento.

Sono compatibili con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati, anche le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e regolamenti di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate.

Sono consentite l'edificazione e le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali, se compatibili con le norme dei singoli Paesaggi Locali, di cui al Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.lgs 42/044, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra,

sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- d) per la vegetazione rupestre: l'indirizzo è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità per quanto riguarda gli aspetti percettivi; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni.

La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- e) per la vegetazione ripariale l'indirizzo generale è quello del mantenimento dell'equilibrio dinamico delle formazioni, ed in particolare:
- per la vegetazione dei corsi d'acqua l'indirizzo della la conservazione volta alla persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
 - per la vegetazione lacustre e palustre l'indirizzo è quello della salvaguardia della persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali, con l'incremento delle caratteristiche qualitative e quantitative delle formazioni; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
 - per la vegetazione delle lagune salmastre l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;

Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da

realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- h) per la vegetazione costiera l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale delle formazioni degradate. In particolare, per quanto riguarda le formazioni dunali, maggiormente vulnerabili sia per la mobilità del substrato e la sua dinamica, sia la facilità con cui le formazioni dunali sono state in passato alterate ed assoggettate alle pratiche agricole, particolarmente le colture in serra, indirizzo specifico è quello del restauro ambientale delle formazioni e della valorizzazione di quelle tuttora esistenti; sono compatibili con tale indirizzo esclusivamente le attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali.

In tali aree i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- i) per i boschi artificiali l'indirizzo è quello del mantenimento dei popolamenti e delle formazioni forestali artificiali in migliori condizioni vegetative e di maggiore contenuto paesaggistico e del miglioramento dei complessi boscati costituiti da specie alloctone con interventi di restauro ambientale e di ricostituzione delle formazioni climaciche, dove reso possibile dalle condizioni geopedologiche del territorio; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica valutazione caso per caso e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili con gli indirizzi del Piano Territoriale Paesaggistico:

- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.,

nonché la progressiva rinaturazione delle formazioni costituite da elementi esotici con l'impianto di specie autoctone;

- relativamente agli impianti destinati alla forestazione produttiva, le attività silvo-pastorali che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate, qualora strettamente finalizzata alle pratiche silvicolture ed alle attività a queste connesse;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali a paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale.

Le aree boscate individuate nelle tavole di piano e quelle comunque individuate ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche da altre amministrazioni diverse da quella dei BB.CC.AA. sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione. Nelle aree di rispetto dei boschi, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Art. 13 Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

A) Indirizzi generali

I siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico, relativi ai caratteri percettivi, alla geomorfologia, alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo, sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a conservare la loro peculiarità, la loro rappresentatività, la loro dinamica evolutiva.

L'orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che valorizzino le risorse ambientali e l'identità locale. Premessa importante è la predisposizione di piani di gestione, di recupero, di valorizzazione delle risorse ambientali locali nel rispetto degli indirizzi specifici, con individuazione delle relative responsabilità e titolarità a livello locale, comunale o sovracomunale. Quanto sopra prelude all'affidamento della gestione, della vigilanza, dei processi di comunicazione e di messa in relazione delle risorse, anche nella prospettiva del potenziamento del turismo culturale e del turismo naturalistico.

Per la definizione della rilevanza dei siti e dei sistemi complessi, ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

- a) per il valore:
 - integrità
 - rarità, unicità, peculiarità, rappresentatività (locale, regionale, generale)

- importanza scientifica ed ecologica
 - importanza conservativa o stabilizzante
 - leggibilità dell'insieme
 - rilevanza per uso sociale, produttività, valore economico
- b) per la vulnerabilità endogena:
- fragilità d'insieme
 - fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
 - fragilità del supporto abiotico
 - fragilità biologica
 - degrado in atto
 - presenza di condizioni che accelerano il degrado
- c) per la vulnerabilità esogena:
- precarietà ambientale generale e specifica
 - presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
 - degrado potenziale da attività umane probabili (anche da fattori a distanza)
 - visibilità elevata (vulnerabilità per gli aspetti percettivi)

In generale, per i siti e i sistemi di rilevante interesse paesaggistico-ambientale non ricadenti in aree soggette a specifica tutela, si è proceduto a:

- verifica delle condizioni di conservazione dei biotopi in relazione ai dati forniti;
- analisi critica delle motivazioni e delle prospettive della tutela o del recupero delle caratteristiche di pregio ambientale soggette a fenomeni di degrado endogeno o esogeno, anche esterni al sito, anche in relazione agli eventi modificativi recenti di origine antropica rispetto alla situazione di partenza;
- perimetrazione in scala adeguata alla superficie del biotopo o all'area complessa che garantisca la evoluzione dinamica degli habitat insediati, e, nel caso di biotopi complessi e articolati, zonizzazione degli ambiti e degli habitat con caratteri distintivi.

B) Norme di attuazione

- a) siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico e con gli habitat sommersi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, ed in particolare:
- la realizzazione di porti e approdi;
 - la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - la realizzazione di opere a mare (ad esempio barriere frangiflutti, scogliere artificiali, interventi di ripascimento della costa) che alterino l'andamento delle correnti e le caratteristiche dei fondali;
 - le captazioni idriche, relativamente alle zone umide costiere e agli invasi naturali non ampliati a scopo irriguo;
 - i drenaggi e le bonifiche;

- la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi stabilimenti per talassoterapia e acquicoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili;
 - il prelievo di materiali e l'alterazione della dinamica delle formazioni di duna.
- b) siti comprendenti habitat d'acqua dolce: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare:
- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;
 - il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, e l'alterazione delle formazioni vegetali insediate.
- c) siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di vegetazione primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.
- Non sono compatibili con tali indirizzi:
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
 - il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
 - gli interventi edificatori;
 - la forestazione;
 - l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali.
- d) siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i biotopi comprendenti habitat di formazioni erbose secche seminaturali ricadenti all'interno di: emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, pendii e rilievi dei territori costieri, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.
- Non sono compatibili con tali indirizzi:
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile;

- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- l'agricoltura intensiva e le pratiche irrigue.

e) siti comprendenti habitat rocciosi o cavità naturali: l'obiettivo relativo agli habitat rocciosi è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità anche per quanto riguarda gli aspetti percettivi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni; in particolare, trattandosi in prevalenza di territori naturalmente difesi nei confronti degli effetti delle attività agricole e insediative, non sono compatibili:

- la realizzazione di viabilità stradale a mezza costa;
- i prelievi di materiali e le attività estrattive;
- l'alterazione della configurazione morfologica di pareti e versanti;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato ed al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

L'obiettivo relativo alle cavità naturali è quello della conservazione.

Non sono compatibili con gli indirizzi del Piano Territoriale Paesaggistico:

- la realizzazione di discariche;
- l'immissione di rifiuti e materiali;
- i prelievi di materiale;
- le attività estrattive che interessino, anche con effetti indiretti, le cavità nel loro sviluppo e configurazione;

f) siti comprendenti habitat di tipo forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i biotopi comprendenti habitat di foresta devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto. Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- i tagli non configurabili come interventi conversione all'alto fusto, di conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai parassiti animali e vegetali, ecc.;

- la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico, la composizione strutturazione e dinamica caratteristiche delle formazioni vegetali.

I siti di cui al presente articolo individuati nelle tavole di piano e nelle relative schede ad esso allegate, qualora non già sottoposte in tutto o in parte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice, la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Riserve naturali ai sensi della L.R. 98/80 e successive aggiunte e modificazioni nonché alle aree classificate come S.I.C. o Z.P.S. si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del Titolo IV delle presenti norme.

Capo III Sistema antropico

Sottosistema agricolo-forestale

Art. 14 Paesaggio agrario

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali. Con riferimento alle componenti del sottosistema di cui al precedente art. 3, si individuano i seguenti criteri di valutazione:

1) paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

2) paesaggi dei seminativi arborati, delle colture arboree, del vigneto, dell'agrumeto, dei mosaici colturali:

- interesse storico-testimoniale, sia sulla base della capacità di caratterizzare il paesaggio agrario, che della rarità o della rarefazione delle colture storiche e tradizionali.
- interesse paesaggistico e percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

3) colture in serra:

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.
- livello di rischio ambientale collegato all'impiego di sostanze inquinanti ed alla accentuata artificialità degli impianti.

B) Norme di attuazione

a) paesaggio delle colture erbacee: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure di:

- parziale conversione in pascolo permanente o avvicendato e/o miglioramento della copertura del pascolo esistente.
- ritiro dei seminativi dalla produzione e creazione di aree di rinaturazione.
- parziale riforestazione con criteri naturalistici.
- introduzione di fasce e zone arbustate o alberate per l'incremento della biodiversità.

La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà, nell'ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in corrispondenza dei seguenti territori:

- aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide;
- ambiti ripariali dei fiumi e corsi d'acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione ripariale, comprese forre e valloni minori;
- viabilità podereale e interpodereale;
- invasi naturali e artificiali;
- emergenze rocciose isolate.

La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio.

b) paesaggio dei seminativi arborati: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

c) paesaggio delle colture arboree: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, a ordinamento asciutto, mantenimento della destinazione colturale;
 - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- d) paesaggio del vigneto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per i vigneti ad alberello e contropalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
 - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- e) paesaggio dell'agrumeto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per gli impianti di agrumi posti su terrazze mantenimento della destinazione colturale e impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio; in particolare: mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- f) paesaggio dei mosaici colturali: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure previste per le seguenti classi di uso del suolo: agrumeto, vigneto, mandorleto, nocciuleto, oliveto.
- g) paesaggio delle colture in serra: l'indirizzo è quello della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico-percettivo degli impianti serra e la limitazione o la preclusione dei nuovi impianti nelle aree di maggiore valenza ambientale e paesaggistico-percettiva. In generale si prescrive che gli impianti siano di tipo facilmente

smontabile e aventi il carattere di strutture precarie, tali da consentire la riconversione delle aree in colture a pieno campo; si prescrive inoltre l'impiego di forme regolari, il rispetto degli allineamenti con la trama viaria, la creazione sistematica di barriere vegetali in funzione di schermatura degli impianti serricoli. Pur se non strettamente attinente alla disciplina paesaggistica, assume particolare rilevanza l'attenzione posta allo smaltimento delle coperture nonché al controllo degli apporti in fertilizzanti; con le limitazioni di cui sopra, appare maggiormente compatibile con il mantenimento delle qualità ambientali del territorio lo sviluppo delle pratiche di agricoltura biologica.

Le aree di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e), f), g) se destinate dagli strumenti urbanistici generali all'uso agricolo (ZTO "E") sono soggette, di norma, a quanto prescritto dal presente piano in relazione ai Paesaggi Locali di cui al Titolo III. Qualora esse ricadano in parti di territorio sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice, al loro interno sono consentiti gli usi secondo i limiti sopra previsti e quelli ulteriormente indicati alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme.

Capo IV Sistema antropico

Sottosistema insediativo

Art. 15 Archeologia

Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale.

Per la definizione del grado di rischio dovuto a fattori strutturali o a pressioni esterne ai siti, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme (es. quando il sito è scarsamente fruibile)
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico (es. terreno franoso, ecc.)
- fragilità biologica generale
- fragilità biologica specifica (es. degrado vegetazionale del sito)
- propensione spontanea al degrado (es. deperimento della risorsa)
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

b) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale (es. abbandono, nessun uso del contesto)
- precarietà ambientale specifica relativa a fattori determinabili (es. frane, ecc.)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado (es. discariche, ecc.)
- degrado potenziale da attività umane probabili (es. cave, ecc.)
- visibilità elevata (es. posizione panoramica adatta all'insediamento, ecc.)
- facilità di occultamento
- vulnerabilità delle configurazioni formali (es. vandalismo, scavi clandestini, ecc.)

A) Indirizzi generali

- Per le aree complesse (città), aree complesse di entità minore e gli insediamenti, manufatti isolati e manufatti per l'acqua (A, A1, A2, A3, A4): tali aree, inclusi i Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R. n.20/2000, vengono gestiti direttamente o sotto l'alta sorveglianza e responsabilità della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta. I beni inclusi in tali categorie sono sottoposti a conservazione e valorizzazione avendo come obiettivo la salvaguardia del loro sistema di

relazioni interne e la riqualificazione del rapporto con il contesto paesaggistico. Particolare attenzione è riservata a quei centri abitati dell'antichità sottostanti anche solo parzialmente ai centri abitati contemporanei e pertanto modificati a volte profondamente. Nella redazione degli strumenti di pianificazione locale, i Comuni, in concertazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta e sotto la direzione del Servizio per i Beni Archeologici, sono tenuti ad effettuare gli studi propedeutici alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico, al fine di:

- 1) prevedere la sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche, per il loro inserimento nel circuito di fruizione culturale e/o turistico del centro, quale fonte ulteriore per la messa in evidenza delle origini culturali dei centri urbani, nel rispetto dei loro caratteri storici e tipologici;
 - 2) prevedere la bonifica dei luoghi qualora essi siano sottoposti a pressione antropica, oggetto di discariche abusive o di altre attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattica scientifica;
 - 3) garantire l'inserimento delle parti archeologiche nel tessuto della città moderna;
 - 4) sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, che andranno realizzati sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, per la verifica della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.
- Le aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleontologiche, sono soggette a conservazione orientata che ne preveda la valorizzazione dei rapporti con il contesto paesaggistico; le opere di trasformazione agricolo-forestale sono soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta; non sono compatibili scavi di alcun genere con mezzi pesanti all'interno del sito, con esclusione degli scavi archeologici realizzati o autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta.
 - Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico-ambientale. Per tali aree sono compatibili attività culturali e di ricerca scientifica. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi. Particolare attenzione va posta verso quei fattori o elementi che esaltino la prospettiva, gli sfondi visuali, la godibilità dei manufatti dalla grande alla breve distanza, dei coni ottici e delle essenze naturali circostanti e, dove possibile, prevedendo anche eventuali schermature verdi per presenze edilizie estranee ed incombenti sul bene da tutelare.
 - Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.
 - I beni marini e sommersi, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sono beni culturali ai sensi dell'art.10 del Codice. La conservazione di tali beni va assicurata prioritariamente in situ, unitamente a quella del loro contesto ambientale, qualora tipologia dei reperti, vulnerabilità, fragilità e degrado materico non

ne impongano la musealizzazione. Consistenza e localizzazione dei beni sono comunicate agli organi competenti sulla vigilanza in mare, che, su istanza della Soprintendenza del Mare avente valore di dichiarazione dell'interesse culturale, emanano specifiche ordinanze di interdizione o limitazione degli usi dello specchio d'acqua e dei fondali. In tali aree l'immersione con l'uso di respiratori e bombole è disciplinata dalla Soprintendenza del Mare.

Le opere interessanti strutture marine, sottomarine, relitti e reperti subacquei, anche se connesse stabilmente con la terraferma, devono essere sottoposte ad autorizzazione della Soprintendenza del Mare. In particolare, eventuali nuove sistemazioni portuali in prossimità delle insenature naturali, già servite in antico come punto di attracco delle navi, opere di ripascimento delle coste, impianti off-shore per la produzione di energia, ecc., dovranno essere sottoposti a indagini preventive sui fondali sotto il controllo della Soprintendenza del Mare che, in caso di scoperta di strutture o reperti di notevole interesse, potrà inibire ogni trasformazione dei luoghi o stabilire particolari condizioni per la trasformazione delle aree individuate. Nelle aree in cui è accertata la presenza di relitti sommersi dovrà essere inibita la pesca con reti a strascico. Le strutture portuali sommerse dell'antichità ed i relitti navali potranno altresì motivare l'istituzione di speciali riserve e/o parchi sottomarini.

B) Norme di attuazione

a) beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

A tali beni si applicano direttamente le norme le prescrizioni e le limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del presente Piano, se più restrittive. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e la Soprintendenza del Mare, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fondano sugli indirizzi specifici di cui ai paragrafi precedenti.

b) Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice e le aree perimetrare per la prima volta nell'ambito del presente Piano che sono classificate come aree di cui all'art. 134 lett. c) ed equiparate all'art. 142 lett. m).

Tali aree sono soggette alla disciplina di cui all'art. 142 lett. m) del Codice (Aree di interesse archeologico).

In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta che può, qualora se ne verificano le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ai sensi dell'art. 146 del Codice. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell'uso di tali aree. I progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di compatibilità paesaggistica.

Sono altresì soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta le opere di trasformazione agricolo-forestale.

Art. 16 Centri e nuclei storici

Il Piano Territoriale Paesaggistico individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali.

Le indicazioni e le individuazioni cartografiche e i relativi elenchi, che fanno parte integrante del Piano, concorrono all'individuazione di tutti i centri e nuclei storici esistenti e alla perimetrazione delle zone A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Alla base delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici ai fini della individuazione della Zone "A" dei P.R.G. nonché degli altri strumenti urbanistici con carattere attuativo vanno poste, in prima istanza, le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906-1943 circa). Per i necessari approfondimenti ci si fonda su tutte le ulteriori fonti cartografiche reperibili, ed in particolare gli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865-85 circa) e le mappe catastali di primo impianto; fanno parte della documentazione di riferimento le indicazioni contenute nelle schede. Saranno anche considerate la planimetrie storiche del Catasto Borbonico, risalenti al periodo preunitario ed acquisite dall'Assessorato Regionale BB.CC.AA. Partecipano alla individuazione del centro storico tutti gli elementi (storici, fisici, naturali, ambientali) la cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e significatività del centro o nucleo storico in ragione delle relazioni visive, formali, funzionali intercorrenti fra esso ed i predetti elementi.

Alle analisi prima indicate sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione, per l'individuazione del valore e della vulnerabilità endogena ed esogena, nonché per la definizione delle norme di attuazione.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- leggibilità dell'insieme
- importanza visuale d'insieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- vulnerabilità delle configurazioni formali

A) Indirizzi generali

Il Piano Territoriale Paesaggistico tende a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei, perseguendo il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri storicizzati nel quadro dell'intero sistema storico-insediativo della territorio della provincia di Caltanissetta.

In generale la disciplina urbanistica deve assicurare la conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei che nel rapporto con l'ambiente circostante. In tal senso, le presenti normative indirizzano verso l'attenta valutazione dei caratteri geografici e paesaggistici, che concorrono alla definizione della identità e dei caratteri dei centri e dei nuclei storici.

La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire solo quelle trasformazioni che, mantenendo inalterati i rapporti spaziali, tipologici e planovolumetrici esistenti, interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale e tendano alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita, favorendo la riappropriazione dei valori da parte della comunità locale.

La definizione e l'articolazione degli interventi dovranno tenere conto delle valenze e delle peculiarità intrinseche dei centri e dei nuclei storici così come emergenti da indagini e ricognizioni dirette, analisi e ricerche riguardanti, fra l'altro:

- a) particolarità della localizzazione geografica, delle funzioni e del ruolo nel sistema insediativo e territoriale;
- b) giacitura orografica, rapporto con gli elementi naturali (coste, fiumi, torrenti, rocche, etc.), caratteristiche geologiche e geomorfologiche;
- c) originalità, complessità e rappresentatività del tessuto storico-urbanistico, architettonico ed edilizio;
- d) caratteri dell'edificato in termini di struttura e tipologia edilizia;
- e) rapporti ed eventuali gerarchie spaziali e volumetriche, presenza di nodi, "fuochi", polarità funzionali o rappresentative;

- f) presenza di complessi, edifici e manufatti di carattere storico monumentale e storico-ambientale, di "verde" storico (giardini, orti, ecc.) anche privato;
- g) significatività, rappresentatività, fruibilità degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini, etc.);
- h) carattere e qualità dell'arredo urbano;
- i) stato di conservazione del patrimonio storico-urbanistico e architettonico-edilizio.
- l) criticità in atto nei nuclei o nel contesto;

Alla individuazione dei centri e nuclei storici e alla definizione della qualità degli interventi assentibili nel loro contesto, si applicano inoltre i seguenti indirizzi più specifici:

- Per i centri storici di origine antica o medievale si sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo, e nell'attenta considerazione di una equilibrata distribuzione delle funzioni. Ogni intervento nel centro storico deve inoltre tendere: alla conservazione della stratificazione storica, da mantenere leggibile e riconoscibile in ogni sua fase; alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro; alla valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (fossati, bastioni, orti, etc.), degli episodi urbani e monumentali, dell'architettura storico-ambientale; alla riqualificazione dell'immagine spesso compromessa da superfetazioni; al recupero per fini ed usi integrati tra i quali sia favorito quello residenziale ed abitativo tramite la riqualificazione diffusa del tessuto edilizio. Andranno preservati e valorizzati, soprattutto per i centri di origine medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche, ponendo altresì particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri.
- Per i centri storici "di nuova fondazione" si dovrà prestare particolare attenzione al rapporto con il contesto territoriale agricolo e naturale, alla conservazione dei caratteri percettivi nell'avvicinamento dal territorio al centro e del carattere dei margini. Ove esistente, andrà conservato il verde storico che media il rapporto città-campagna, oggi fortemente compromesso da edificazioni ed espansioni ignare della realtà storica in cui si innestano. Si sottolinea la necessità del miglioramento delle condizioni abitative, spesso precarie in relazione alle tipologie adottate, senza però compromettere la leggibilità del tessuto urbanistico-edilizio e nel rispetto planimetrico e volumetrico della maglia e dei comparti urbani; si raccomanda altresì la conservazione dei rapporti e delle eventuali gerarchie spazio-volumetriche e la valorizzazione delle emergenze monumentali.
- Per i nuclei storici (E) si considera essenziale la conservazione della loro identità e leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità storico-funzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di recupero delle tipologie edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali nuclei risulti oggi compromessa la specifica individualità e identità, o per una già avvenuta fusione di più nuclei, o per un'aggressione da parte di espansioni urbane recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del nucleo medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione.

- Per i nuclei storici generatori di centri complessi (F), pur ritenendo essenziale il mantenimento della loro identità e leggibilità, andrà considerato come tali nuclei costituiscano oggi parti di un tutto che ai fini della pianificazione urbanistica deve essere globalmente e complessivamente salvaguardato. In tal senso, oltre agli interventi necessari in ogni nucleo in dipendenza della specifica caratterizzazione di origine e formazione, andranno previsti, ove necessario, interventi di restauro ambientale nelle zone o fasce di saldatura dei nuclei medesimi col contesto urbano.
- Per i nuclei storici a funzionalità specifica - borghi rurali dell'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, case dei ferrovieri e villaggi minerari - vengono evidenziati i rischi derivanti dall'abbandono e la necessità di un recupero volto alla conservazione e alla valorizzazione delle peculiarità strutturali storiche di nucleo a crescita conclusa fortemente integrato nel territorio e nel paesaggio.
- Per i centri storici abbandonati l'indirizzo prevede lo svolgimento di indagini appropriate, da condurre, a seconda delle necessità dei casi, anche secondo i metodi dell'indagine archeologica; dovranno quindi essere previsti idonei interventi, anche tramite la "ruderizzazione guidata", che preservino tali centri dalla definitiva scomparsa reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione.

B) Norme di attuazione

Le schede relative ai centri storici della provincia di Caltanissetta, che fanno parte integrante del presente Piano, costituiscono il riferimento per la individuazione delle zone A - Centro storico nel corso della redazione dei P.R.G. e delle varianti generali. I comuni sono tenuti ad adeguarvisi, producendo studi e approfondimenti che ne rispettino comunque lo spirito e l'impianto generale.

Nelle more di tale adeguamento i Comuni possono procedere alla redazione di Strumenti urbanistici attuativi al fine di limitare la possibilità di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei centri e nuclei storici incompatibili con gli indirizzi del presente Piano, ovvero alla redazione di strumenti a valenza strategica (piano quadro o piano strategico del centro storico) al fine di garantire unitarietà e coerenza di strumenti urbanistici attuativi redatti per sue parti. In ogni caso, se specificate nell'ambito degli articoli di cui al Titolo III, le norme specifiche relative a centri e nuclei storici prevalgono, se più restrittive, su tutte le altre norme, anche urbanistiche.

- a) Centri storici perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 (Zone A dei P.R.G. redatti ai sensi delle LL.RR. 78/76 e 71/78 e s.m.i., approvati con voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica e vigenti all'entrata in vigore del presente Piano).

A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti. Per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti. I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e dell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare

rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

In mancanza di strumenti urbanistici attuativi vigenti, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nei Regolamenti Edilizi Comunale norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano

- b) Centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi strumenti urbanistici.

Per tali centri i Comuni provvedono alla redazione o all'adeguamento della strumentazione urbanistica e all'individuazione delle zone A avendo come riferimento le schede relative ai centri storici della provincia di Caltanissetta che fanno parte integrante del presente Piano. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previo nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali centri, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e nell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nei Regolamenti Edilizi Comunali norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

c) Nuclei storici e nuclei storici abbandonati.

I nuclei storici sono soggetti agli indirizzi di tutela e valorizzazione di cui alle norme e agli indirizzi dei precedenti paragrafi. Nel corso della redazione, della variante generale, o dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni provvedono a inserire i nuclei storici fra le zone classificate A ai sensi della vigente disciplina urbanistica. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previo nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali nuclei, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

Nei nuclei storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nei Regolamenti Edilizi Comunali norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

Art. 17 Beni isolati

Le tipologie di beni isolati individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Regionale presenti sul territorio della provincia di Caltanissetta opportunamente adattate al territorio e rappresentate nella relativa cartografia del Piano sono raggruppati nelle seguenti classi:

- A Architettura militare
 - A1 Torri
 - A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini
 - A3 Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polveri, fortini, polveriere, stazioni dei carabinieri, dogane
- B Architettura religiosa
 - B1 Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
 - B2 Cappelle, chiese
 - B3 Cimiteri, ossari
- C Architettura residenziale
 - C1 Casine, casini, palazzelli, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini
- D Architettura produttiva
 - D1 Aziende, bagli, casali, case ,cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe
 - D2 Case coloniche, dammusi, depositi frumentari, magazzini, stalle
 - D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti
 - D4 Mulini
 - D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o senie, pozzi, serbatoi, vasche
 - D8 Cave, miniere, solfare
 - D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni
 - D10 Acciaierie, cantieri navali, cartiere, centrali (elettriche, elettrotermiche), conerie, distillerie, fabbriche, manifatture tabacchi, officine, pastifici, polverifici, segherie, sugherifici, vetrerie, stabilimenti
- E Attrezzature e servizi
 - E1- Caricatori, porti, scali portuali
 - E2- Aeroporti
 - E3- Bagni e stabilimenti termali, terme
 - E4- Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, osterie, rifugi, ristoranti, taverne
 - E5- Asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti (agrari, zootecnici), lazzaretti, macelli, manicomi, orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, radio-telegrafi, ricoveri, sanatori, scuole, telegrafi, stazioni ippiche
 - E6- Fanali, fari, fari-lanterne, lanterne, lanternini, semafori

Dei beni appartenenti alle tipologie soprariportate sono stati redatti gli elenchi e le schede descrittive che fanno parte del presente Piano. Tali beni sono stati oggetto di confronto, verifica ed integrazione nel corso delle procedure di concertazione con gli EE.LL..

Sui beni costituenti l'inventario aggiornato sono state effettuate analisi e indagini volte ad accertare le caratteristiche specifiche e le intrinseche qualità monumentali, storico-testimoniali o ambientali, le compatibilità degli usi attuali, lo stato di conservazione, le condizioni di fruibilità e pubblico godimento, il rapporto con il contesto territoriale e paesaggistico, individuando, attraverso metodologie unificate in base ai criteri sotto riportati, il valore di ciascun elemento, nonché la sua vulnerabilità endogena ed esogena.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- leggibilità dell'insieme
- produttività, valore economico-funzionale
- importanza visuale d'insieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica (relativa a fattori determinabili)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili
- vulnerabilità delle configurazioni formali.

A) Indirizzi generali

I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio.

Eventuali progetti che interessino beni sottoposti a tutela, quando compatibili con gli usi consentiti al successivo punto B) e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

B) Norme di attuazione

Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.

Gli interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla vulnerabilità rilevati a seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo.

In particolare:

- a) sono sottoposti a regime di conservazione e pertanto soggetti a soli interventi di restauro conservativo i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale, per i quali qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per il bene.

Rientrano in questa casistica:

- le architetture territoriali a carattere difensivo di rilevanza monumentale quali i castelli, il sistema delle torri costiere, le opere forti;
 - i maggiori episodi a carattere religioso come santuari, conventi, monasteri, abbazie, eremi e le grandi chiese;
 - l'edilizia residenziale di grande rilievo isolata nel territorio e pertanto le ville e i palazzi padronali;
 - i più importanti manufatti dell'architettura produttiva, da quelli contraddistinti da carattere di rarità, come le tonnare e le saline, ai grandi edifici legati alle attività agricole e zootecniche (bagli, masserie, stabilimenti enologici), ai complessi di archeologia industriale di rilievo;
 - le attrezzature ed i servizi a carattere monumentale;
 - parchi e giardini di interesse storico o botanico ricadenti nell'ambito o nelle pertinenze dei beni, ivi inclusi i giardini claustrali e conventuali anche a carattere utilitario, e le alberature di pregio e interesse storico o botanico;
- b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado di rilevanza media che non presentano caratteristiche tali da essere comprese tra le precedenti, ma che costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di cui al punto precedente sono consentiti anche interventi di recupero che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei

corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica; eventuali ampliamenti dovranno essere coerenti con la tipologia del manufatto;

- c) per beni di minore rilevanza sarà consentita, oltre agli interventi di cui sopra, la trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti urbanistici, compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell'ottica di una integrazione o reintegrazione nel paesaggio;
- d) cave, miniere e solfate di interesse storico andranno indirizzate verso interventi di valorizzazione e di rafforzamento delle opportunità di fruizione, mentre saranno indicati opportuni interventi di recupero ambientale, in presenza di elementi di detrazione o dequalificazione.

- Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del Titolo I del Codice

i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela, valorizzazione e restauro sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. La Soprintendenza valuta altresì gli usi compatibili dei beni soggetti a tutela.

- Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.134 del Codice

i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

- Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice

i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici, all'atto dell'autorizzazione o concessione edilizia vanno compatibilizzati, previa verifica in sede di provvedimenti concessori o autorizzatori comunali, con gli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Art. 18 Viabilità storica

A) Indirizzi generali

Il Piano Territoriale Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali.

E' considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885.

Alla valutazione della rilevanza dei vari elementi della componente viabilità storica sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

Per il valore:

- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- importanza panoramica.

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado.

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- degrado potenziale da attività umane probabili
- pressioni d'uso o flussi di traffico.

B) Norme di attuazione

- Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il piano territoriale paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità. Essa assicura:
 - a) la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d'arte;
 - b) la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici originali;
 - c) la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d'arte;
 - d) la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: i muretti laterali, le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato;
 - e) vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- Rami della ferrovia a scartamento ridotto: la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore tendono alla loro valorizzazione, assicurando nel contempo:

- a) la conservazione degli elementi strutturali quali: il tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie e le case cantoniere, comprendendo anche tutti i complementi estetico-formali originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le strutture in ferro o ghisa, le torri dell'acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni;
- b) il recupero e il riutilizzo anche per i fini del turismo culturale dei tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie ed ai porti;
- c) l'utilizzo alternativo nei circuiti del turismo culturale volti alla fruizione del paesaggio, dei beni ambientali, dei percorsi naturalistici, storico-culturali, etno-antropologici.

Alle componenti che ricadono all'interno di zone soggette alla tutela di cui all'art.134 del Codice si applica il corpo di indirizzi di cui sopra. I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta. Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopradetti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopradescritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l'ammissibilità della opere progettate.

Art. 19 Punti e percorsi panoramici

A) Indirizzi generali

Il Piano Territoriale Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo. I punti e percorsi panoramici sono indicati nella cartografia allegata agli elaborati del Piano Territoriale Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l'apprezzamento dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.

Per tali aree ed elementi la pianificazione urbanistica territoriale provvederà ad inserire nei propri strumenti il quadro delle emergenze percettive dando luogo ad attività volte alla loro valorizzazione. I medesimi strumenti urbanistici dovranno definire le necessarie limitazioni al fine di evitare eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche percettive delle fasce limitrofe alle aree e agli elementi considerati al fine di garantire la qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo, rintracciando i principali processi di degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali.

B) Norme di attuazione

A seguito dell'elaborazione delle analisi di dettaglio di cui sopra, la tutela dei punti e percorsi panoramici ricadenti all'interno dei territori soggetti alla tutela del Codice, è esercitata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta prevedendo:

- 1) per i punti e percorsi panoramici con caratteri riconducibili a contesti di grande o eccezionale rilevanza, limitazioni tendenti alla conservazione di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme;
- 2) per i contesti non aventi tali caratteri:
 - a) la verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva
 - b) il divieto di apposizione di cartelloni pubblicitari che possano interferire con la panoramicità dei punti o percorsi considerati;
 - c) il divieto di realizzazione nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari, di manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità delle aree individuate; per le aree più marginali l'inserimento paesaggistico delle opere da realizzare che indirettamente interferiscano con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi è sottoposto a verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate;
 - d) il divieto, in caso di progettazione ed esecuzione di interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche dei percorsi viari panoramici, di interferire con le opportunità di fruizione del paesaggio circostante e l'obbligo di favorire l'inserimento dello stesso percorso nel contesto naturale ed ambientale;
 - e) il divieto di piantagione sul ciglio stradale di essenze arboree di qualunque stadio di sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dal punto di vista storico o paesaggistico;
 - f) la prescrizione, per l'eventuale nuova illuminazione stradale, di utilizzare pali apposti sul lato a monte di strade di mezza costa e suo diradamento in quelle di crinale; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo;
 - g) la prescrizione, per le eventuali nuove strutture funzionali alla circolazione veicolare, di compatibilizzazione con le valenze paesaggistiche del percorso considerato e/o dei punti panoramici in esso presenti.

Titolo III Norme per paesaggi locali

Art. 20 Aricolazione delle norme

Il Piano Territoriale Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- ulteriori aree di interesse pubblico individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo i seguenti livelli di tutela:

Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologia; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo

dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, art. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, art. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un

elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le “invarianti” del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa, di norma, ogni edificazione. Nell’ambito degli strumenti urbanistici va previsto l’obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell’edificato e dell’insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Va inoltre previsto l’obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola. Sono vietate varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78, art. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all’agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l’uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Art. 21 Paesaggi locali e loro normativa

PAESAGGIO LOCALE 1 “VALLE DEL SALACIO”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- alla riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento;
- alla conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche)
- al mantenimento e alla valorizzazione dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. Centri storici di Villalba e Vallelunga

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”;
- gli interventi e gli atti di programmazione e pianificazione urbanistica saranno volti ad assicurare, oltre alla valorizzazione del tessuto storico, il migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio, anche con piani e programmi di recupero, con riferimento prevalente alle forme e ai materiali della tradizione locale.

b. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);

- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- le nuove infrastrutture di carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti dei rilievi di Serra del Porco, CozzoPirtusiddo.

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, il progressivo latifogliamento con specie autoctone, la prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- recupero ambientale delle aree di cava dimesse;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;

- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

c. Aree boscate

Livello di Tutela 3

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

d. Paesaggio del Torrente Salacio

Recupero

Rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo del torrente e dei suoi affluenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del corso d'acqua interessato dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

PAESAGGIO LOCALE 2 “AREA DI RESUTTANO”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e dei versanti collinari, delle emergenze geomorfologiche, ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. Centro storico di Resuttano

- conservazione del tessuto urbano, il recupero del patrimonio edilizio di pregio, il mantenimento dell'identità storica e ambientale del centro, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”;
- gli interventi e gli atti di programmazione e pianificazione urbanistica saranno volti ad assicurare, oltre alla valorizzazione del tessuto storico, il migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio, anche con piani e programmi di recupero, con riferimento prevalente alle forme e ai materiali della tradizione locale.

b. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e

- elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
 - gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
 - le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
 - le nuove infrastrutture di carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;
 - conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
 - riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Versanti della Valle del Fiume Salso.

Livello di Tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'

insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- le nuove infrastrutture di carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

c. Fondovalle del Fiume Salso

Livello di Tutela 3

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali del Fiume Salso.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste.

d. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti dei rilievi di Portella del Morto-Balze di Barbara.

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

- riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse, è vietata l'apertura di nuove cave;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

g. Aree boscate

Livello di Tutela 3

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 3 “VALLE DEL RIO SAGNEFERI”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Versanti della Valle del Fiume Salso.

Livello di Tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- le nuove infrastrutture di carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

c. Fondovalle del Fiume Salso

Livello di Tutela 3

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali del Fiume Salso.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste.

d. Castello di Resuttano e aree limitrofe

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno dell'area così come delimitata nella tavola 14 B a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.

Vanno assicurati:

- la fruizione delle vedute e del panorama;
- il restauro del Castello e delle aree limitrofe;
- il recupero paesistico-ambientale delle aree degradate in prossimità dello svincolo autostradale di Resuttano.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

e. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti del rilievo di Balza Falcone e Valle del Rio Sagneferi

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione delle formazioni vegetali e prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

f. Aree boscate

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale, come nel caso di Monte S. Paolino, urbanistico-ambientale, come nel caso del centro storico di Sutera, oltre che storico e testimoniale.

1. Indirizzi

a. Centri storici di Campofranco, Acquaviva Platani, Bompensiere

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”;

b. Centro storico di Milena

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”;
- conservazione della peculiare identità storica e urbanistica del centro, con la salvaguardia del sistema dei nuclei e villaggi aggregati in un sistema territoriale distintivo e di forte carattere identitario.

c. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Centro storico di Sutera

Livello di Tutela 1

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - montagna;
- mantenimento dei margini della città. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e pendici rocciose e paesaggio, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano e del rilievo. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro attuale della città storica, in contiguità con questo. Non sono consentite sopraelevazioni dell'edificato esistente, sia

in centro storico che nelle altre zone dell'abitato, che alterino la percezione d'insieme del centro dal paesaggio circostante.

b. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

c. Complesso di Monte S. Paolino

Livello di Tutela 3

- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici e/o culturali, anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;

- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche e di quelle storiche e archeologiche;
- conservazione del bosco e prevenzione dagli incendi;
- conservazione del Santuario di Monte S. Paolino e del percorso processionale tradizionale;
- la conservazione dell'emergenza paesistica di Monte S. Paolino nella sua integrità storica, ambientale e percettiva;
- impiego di materiali e tecniche paesaggisticamente compatibili per il consolidamento dei versanti del rilievo.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

c. Aree archeologiche di Mustazzello, Rocca Amorello, Serra del Palco e Campanella, Monte San Paolino, Rocca San Marco, Monte Conca, Rocca Aquilia, Pizzo Menta

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

d. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti delle Rocche di Tullio e dei siti di rilevante interesse paesistico-ambientale Calanchi di Cozzo Rosso, Rocca Spaccata, Monte Caccione, Rocca S. Marco, Calanchi del Vallone Frana dei Morti, Rocca Grande e Serra dei Morti, Serra del Palco, Riserva Naturale Monte Conca

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione delle formazioni vegetali e prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

- l'apertura di nuove cave

e. Paesaggio naturale/seminaturale dei fondivalle di pregio dei Fiumi Platani e Gallo d'Oro
Livello di Tutela 3

- salvaguardia dei fondivalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

f. Aree Boscate

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 5 “ VALLE DEL SALITO”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. Centro storico di Montedoro

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale del centro, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”.

b. Centro storico di Serradifalco

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città e del rapporto città – Lago Soprano
- mantenimento dei margini della città. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio dello specchio d'acqua stagionale, e valorizzazione dell'area del parco urbano;
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- conservazione dell'emergenza ambientale del sistema dei tre laghi originari, di cui solo il lago Cuba (o Soprano, Riserva Naturale) è attualmente, sia pure in dipendenza dell'apporto idrico stagionale anche proveniente dalle acque bianche dilavanti dal centro, alimentato.

c. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Aree archeologiche di Balate-Valle Oscuro, Vassallaggi, Pizzo Carano, Monte Fagaria
Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

c. Aree minerarie

Livello di Tutela 3

- valorizzazione dei complessi minerari del bacino di S. Cataldo e degli episodi di archeologia industriale.

d. Paesaggio naturale/seminaturale dei sistemi ambientali di Gabbara, Mimiani, Mustigarufi, Quartarone e del fiume Salito e delle altre aree e siti di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale: laghetto Salito, calanchi di C/da Milicia e Montecanino, Serra di Gessi, Lago Sfondato, Lago Soprano, laghetto Dragaito, Monte Sarmo e biotopo di C/da Palo.

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione delle formazioni vegetali e la prevenzione dagli incendi;

- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

e. Paesaggio delle formazioni forestali artificiali

Livello di Tutela 3

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- previsione della riconversione graduale e per parti in bosco di latifoglie autoctone;
- potenziamento delle funzioni ricreative del bosco.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 6 “ AREA DELLE COLLINE DI MUSSOMELI”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Gli obiettivi sono inoltre rivolti alla tutela di quadri paesistici di altissima qualità relativa, segnatamente il contesto paesistico-ambientale del Castello di Mussomeli.

1. Indirizzi

a. Centro storico di Mussomeli

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- mantenimento dei margini della città sul versante prospiciente il Castello chiaramontano. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra il rilievo del Castello ed il suo intorno paesistico, tra la città e le pendici rocciose e il paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e rilievo.

b. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Centro storico di Marianopoli

Livello di Tutela 1

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo della centro e del rapporto città - paesaggio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia in centro storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico;

b. Paesaggio agricolo collinare

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

c. Complesso del Castello Chiaramontano

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno dell'area così come delimitata nella tavola 14 A a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.

Vanno assicurate:

- la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

d. Rilievi e aree archeologiche di Monte Polizzello, Monte Raffè, località Grotte

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

e. Borgo rurale di Polizzello

Livello di Tutela 3

- valorizzazione e miglioramento della fruizione pubblica del borgo rurale;
- restauro conservativo dei caratteri storico-tipologici del sito.

f. Paesaggio naturale/seminaturale dei sistemi ambientali delle Rupi di Marianopoli, Lavanche Donarina e Case Rainieri e altre aree di interesse naturalistico e siti di grande rilevanza paesistico-ambientale: Rocca del Castello Chiaramontano, Rocca di Iettito, Rocca Bragame, boschetto Burmano, Pizzo Formaggio, la Montagna, Monte Raffè, Calanche di Lena, Pizzo Trefontane, Monte Mimiani.

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione delle formazioni vegetali e la prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l’apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l’apertura di nuove cave

g. Aree boscate

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 7 “ AREA DELLE COLLINE ARGILLOSE”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e dei versanti collinari, delle emergenze geomorfologiche, ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. Centro storico di S. Caterina Villarmosa

- la conservazione del tessuto urbano, il recupero del patrimonio edilizio di pregio, il mantenimento dell'identità storica e ambientale del centro storico, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”.

b. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
- tutela e valorizzazione del patrimonio di architettura rurale tradizionale, con particolare riferimento all'episodio di Borgo Ciolino;

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per

insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Versanti della Valle del Fiume Salso.

Livello di Tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- le nuove infrastrutture di carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte

saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;

- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

c. Fondovalle del Fiume Salso

Livello di Tutela 3

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali del Fiume Salso.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste.

d. Rilievi e aree archeologiche di Monte Castelluccio e Cozzo Scavo

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

d. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti del rilievo di Filo delle Rocche e del rilievo di Cozzo Garlatti.

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione delle formazioni vegetali e la prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade

- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

e. Paesaggio naturale/seminaturale del corso del Torrente Vaccarizzo, della Riserva di Contrada Scaleri.

Livello di Tutela 3

- tutela, riqualificazione e ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- eventuale esclusivo utilizzo dell'ingegneria naturalistica per il consolidamento delle sponde del Torrente Vaccarizzo;
- utilizzazione delle capacità di autodepurazione naturale, comprese quelle legate alla presenza di vegetazione acquatica e alle capacità di assorbimento dei nutrienti e dell'inquinamento diffuso da parte delle fasce perfluviali.
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche di Contrada Scaleri;
- creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

f. Aree boscate

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;

- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 8 “SISTEMI URBANI DI CALTANISSETTA E SAN CATALDO”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla conservazione e alla valorizzazione della qualità complessiva della “città diffusa” e a quella delle bellezze d'insieme configurate nel rapporto centri storici-paesaggio.

1. Indirizzi

a. Centro storico di Caltanissetta

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- conservazione dell'insieme del centro storico dal punto di vista percettivo-paesistico, ambientale, morfologico e tipologico, evitando inserimenti non in coerenza con il contesto, sopraelevazioni che alterino significativamente la percezione del centro dal paesaggio, la perdita dell'identità complessiva dei quartieri storici di Provvidenza, Angeli, S. Venera;
- va attuato il recupero del villaggio minerario di S. Barbara
- mantenimento dei margini della città. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio, particolarmente lungo il margine che si affaccia sulla Serra della Difesa, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano e del rilievo di M. S. Giuliano.
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- la conservazione delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
- la conservazione dell'emergenza paesistica di Monte S. Giuliano nella sua integrità storica, ambientale e percettiva.

b. Centro storico di S. Cataldo

- conservazione del tessuto urbano, il recupero del patrimonio edilizio di pregio, il mantenimento dell'identità storica e ambientale del centro, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”.

c. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio della "città-diffusa" e della villeggiatura suburbana di S. Elia, Babaurra, Due Fontane

Livello di Tutela 1

- potenziamento delle formazioni di verde ornamentale con specie arboree ed arbustive autoctone;
- potenziamento delle formazioni di verde di pertinenza delle abitazioni a carattere stagionale con specie ornamentali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- le nuove costruzioni debbono essere di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito.

Nelle aree edificabili comprese nelle aree territoriali omogenee "C" del vigente P.R.G. di Caltanissetta, le lottizzazioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- all'interno di ciascun lotto la somma della superficie coperta da costruzioni e di quelle comunque interessate da interventi edilizi (strabelle, terrazze, spazi pavimentati) non può in ogni caso superare il 40% della superficie complessiva del lotto; la restante parte dovrà essere sistemata a verde;
- gli spazi carrabili e le eventuali aree libere destinate a parcheggi privati all'interno dei lotti potranno essere pavimentati con materiali di tipo naturale che rispettino la tradizione rurale (tufo calcareo battuto, misto di cava, rosticci, pietra locale, mattoni di cotto grezzo, ghiaietto sciolto, ecc.). Sono vietate le piastrelle in ceramica;
- non è consentito realizzare tettoie e pensiline metalliche;
- le recinzioni dei lotti su strada dovranno essere costituite da semplici cancellate ancorate a muretti realizzati in pietra locale o in cemento rivestito con pietra locale di altezza massima di cm. 60;
- la recinzione interna al lotto potrà essere realizzata con paletti e rete metallica di colore verde scuro;
- si dovranno limitare i movimenti di terra (sbancamenti, rinterri, ecc.), le eventuali opere di contenimento dovranno essere previste con tecniche che non alterano eccessivamente la morfologia naturale del terreno e che permettono la ricrescita della vegetazione (scarpate naturali, terre armate, ecc.) potrà essere consentito anche l'utilizzo di opere di contenimento tramite gabbioni, piccoli muretti realizzati a secco o rivestiti con pietra locale;
- dovranno essere impiantate essenze arboree ed arbustive autoctone, non potranno essere estirpati alberi ad alto fusto e, qualora sia assolutamente necessario, occorrerà prevedere il reimpianto nella parti destinate a verde pubblico;
- le nuove costruzioni dovranno essere ad una elevazione fuori terra, con tipologia costruttiva semplice, di forma regolare e preferibilmente con copertura a falde inclinate sormontate da coppi siciliani; le costruzioni si dovranno adattare il più possibile alla morfologia del terreno in modo da rispettare gli allineamenti naturali del sito; potranno essere consentiti dei seminterrati dove la morfologia del terreno lo consente: Gli intonaci dovranno essere di colore compreso nella gamma delle terre. Le aperture dovranno essere di tipo tradizionale a persiana, in colore verde o marrone, utilizzando preferibilmente il legno, o nei casi di non particolare vulnerabilità percettiva, l'alluminio preverniciato di colore idoneo;

- le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna;
- i porticati, le verande e i pergolati, la cui superficie non deve superare il 50% di quella massima ammissibile, dovranno essere realizzati con sostegni di travature in legno, in muratura intonacata o in pietra;
- sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento, non sono consentite nuove costruzioni;
- qualora all'interno del lotto sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, dovrà essere privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative e alla costruzione di nuovi corpi.

b. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

c. Aree archeologiche di Palmintelli, via Catania, Monte S. Giuliano e Pizzo Carano

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

d. Castello di Pietrarossa

Livello di Tutela 3

- restauro del complesso e mantenimento delle sue relazioni paesistiche di pregio.

e. Maccalube di Terrapelata e loro contesto ambientale

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche.

f. Aree boscate

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 9 “ AREA DELLE MINIERE ”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei versanti e delle creste isolate, delle aree archeologiche, che spesso assumono anche valenza paesistico-ambientale, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a ridurre l’impatto negativo dei detrattori paesistici; a conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario; a mantenere l’identità culturale dei sistemi storici minerari sia del bacino nisseno che di quello più meridionale della Trabia Tallarita divisa fra i territori di Sommatino e Riesi; a valorizzare la fruizione naturalistica della Riserva Naturale di Monte Capodarso; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale; alla tutela del fondovalle di pregio del Fiume Imera meridionale e della sua valle.

1. Indirizzi

a. Centri storici di Delia e Sommatino

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell’identità storica e ambientale del centro, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”.

b. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall’agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e

elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Versanti della Media Valle del Fiume Salso o Imera Meridionale

Livello di Tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- le nuove infrastrutture di carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando

criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;

- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

c. Fondovalle del Fiume Salso o Imera Meridionale.

Livello di Tutela 3

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali del Fiume Salso.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste.

d. Castello di Delia e aree limitrofe

Livello di Tutela 2

Nell'area così come delimitata nella tavola 14 A a tutela delle relazioni paesistiche e ai fini della fruizione delle vedute e del panorama, gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri). Le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno dell'area così come delimitata nella tavola 14 A a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.

Vanno assicurate:

- la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;

In quest'area non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

e. Complesso del Castello di Pietrarossa

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno dell'area così come delimitata nella tavola 14 A a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.

Vanno assicurate:

- la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

f. Aree archeologiche di Sabucina, Gibil Gabel, Grotta d'Acqua, Castellaccio, C/da Giufo e Lannari

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.
- la tutela delle relazioni visive e ambientali dei rilievi, la definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree;
- la creazione di parchi archeologici delle aree di Sabucina e Gibil Gabel;

g. Paesaggio naturale/seminaturale del versante dei rilievi di Pizzo Candela e Monte Grottarossa, Serra la Cicuta, Monte Pisciacane, Dolina Furiana e Serra Buriana e altre aree di interesse naturalistico e siti di grande rilevanza paesistico-ambientale: Grotta

d'acqua, Maccalube Terrapelata, Puntare di Gulfi, Monte del Gesso, Serra la Cicuta, Serra Canicassè, Monte Palco, Mole di Draffù, Monte Sabucina, Laghetto Gifarò, Monte Garistoppa, Montagna Solfarella, Comprensorio Rocca di Messana, Serra Santa Rosalia
Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- riuso e rifunionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

h. emergenze geomorfologiche di Puntara Agnelleria e Cicuta Nuova
Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;

i. Miniera Trabia-Tallarita
Livello di Tutela 3

- recupero ambientale del territorio del complesso minerario e messa in sicurezza degli impianti, pozzi, forni, etc.
- restauro dei manufatti di archeologia industriale;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;
- creazione di un parco minerario e di un museo etnoantropologico.

l. Aree boscate
Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 10 “AREA DELLE COLLINE DI BUTERA”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale.

1. Indirizzi

a. Centro storico di Butera

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- mantenimento dei margini della città. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e pendici rocciose e paesaggio, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano e del rilievo. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione esterni al perimetro attuale della città storica, in contiguità con questo, e alterazioni significative dei versanti del rilievo su cui sorge l'abitato, o che alterino la percezione d'insieme del centro storico dal paesaggio.
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- conservazione del bosco e prevenzione dagli incendi;

b. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;

- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti delle Rupi Desusino e La Perciata e altre aree di interesse naturalistico e siti di grande rilevanza paesistico-ambientale: Monte Pietroso, Monte del Falcone e Serra Zubbia, Calanchi di Monte S. Nicola, Monte Disperi, Poggio della Spia.

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione delle formazioni vegetali e la prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

c. Aree archeologiche di Monte Disueri, C/da Moddemesi, Tinutilla-Turchiotto, Monte Disuino, Gurgazzi, Milingiana, Monte Priorato, Fiume di Malli, Piano della Fiera, Fastucheria e Settefarine

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela delle relazioni visive e ambientali dei rilievi di Monte Disueri e definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree;
- creazione di un parco archeologico delle aree archeologiche di Monte Disueri;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

d. Paesaggio delle aree forestali di Monte Moddemesi e Invaso Comunelli.

Livello di Tutela 3

- conservazione delle formazioni vegetali e la prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- potenziare la fruizione pubblica del complesso boscato e dell’invaso, con aree attrezzate, sentieristica, etc.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 11 “AREA DELLE MASSERIE DI MAZZARINO”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale.

1. Indirizzi

a. Centro storico di Mazzarino

- la conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio; con particolare riferimento al margine settentrionale ed al suo rapporto con la Valle del Brami ed il Castello;

b. Paesaggio agricolo collinare e paesaggio agricolo suburbano

- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela delle emergenze architettoniche rappresentato dal sistema delle ville storiche di fine sec. XIX.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per

insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Castellazzo di Mazzarino e aree limitrofe

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno dell'area così come delimitata nella tavola 14 D a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.

Vanno assicurate:

- la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

c. Castelvecchio di Mazzarino e aree limitrofe

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno dell'area così come delimitata nella tavola 14 C a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.

Vanno assicurate:

- la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;

- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

d. Aree archeologiche di Monte Disueri, Alzacudella, Sofiana, Monte Bubbonia, Gerrasia, Lavanda nera, Salamone e Monte Canalotti

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela delle relazioni visive e ambientali dei rilievi di Monte Disueri e definizione di adeguate aree di filtro nei confronti della trasformazione antropica delle aree;
- creazione di un parco archeologico delle aree archeologiche di Monte Disueri;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

e. Architettura rurale

Livello di Tutela 3

- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, anche ai fini di un riuso per scopi agrituristici e del turismo rurale, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Beni isolati".

f. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti di Monte Formaggio, Monte Manca del Toro, Lavanca Nera, Monte Gibilscemi e Valle dell'Aquila, Calanchi di Monte Gibilscemi, Monte Cutrubello, Monte Verdecanne, Vallone del Canonico, Lago Disueri, inclusi rilievi e aree boscate limitrofe, Lago Cimia, inclusi rilievi e aree boscate limitrofe, Monte delle Curma e Cimia.

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione delle formazioni vegetali e prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

g. Aree boscate

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 12 “ VALLE DEL SALSO”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale.

1. Indirizzi

a. Centro storico di Riesi

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città – paesaggio, particolarmente sul versante nordorientale che si affaccia su Monte S. Veronica;

b. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Versanti della Bassa Valle del Salso o Imera meridionale

Livello di Tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- le nuove infrastrutture di carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;

- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

c. Fondovalle della Bassa Valle del Salso o Imera meridionale.

Livello di Tutela 3

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali del Fiume Salso.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste.

d. Aree archeologiche della Muculufa, Suor Marchesa e Ficuzza

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

e. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti di Serra La Muculufa, La Zotta Masiddo, Cresta del Palladio, Vallone Valentino, Monte Stornello.

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione delle formazioni vegetali e prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;

- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

f. Aree boscate

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 13 “AREA DELLE COLLINE DI NISCEMI”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. Centro storico di Niscemi

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale del centro, secondo quanto previsto dalla normativa specifica; si raccomanda l'adozione di strumenti urbanistici aggiornati;
- recupero paesistico ambientale dell'area interessata dalla vasta frana, sul versante meridionale dell'abitato, in corrispondenza del quartiere delle Croci, con la creazione di un parco urbano con caratteri naturalistici e funzione di presidio idrogeologico.

b. Paesaggio agricolo collinare e della piana

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per

insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Paesaggio naturale/seminaturale dei Calanchi di Niscemi

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

c. Riserva naturale Sughereta di Niscemi e Boschetto Cacaladritta

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- favorire lo sviluppo ed il consolidamento di attività agricole ecosostenibili;
- conservazione delle formazioni vegetali e la prevenzione dagli incendi;
- potenziare la fruizione pubblica dei complessi boscati con aree attrezzate, sentieristica, etc.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 14 “AREA DELLA GARCIA”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale, particolarmente con riferimento al fondovalle di pregio ambientale del Fiume Salso o Imera Meridionale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
- tutela e valorizzazione del patrimonio di architettura rurale tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Versanti della Media Valle del Fiume Salso o Imera Meridionale.

Livello di Tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- le nuove infrastrutture di carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici, anche con l'impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;

- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

c. Fondovalle del Fiume Salso o Imera Meridionale

Livello di Tutela 3

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali del Fiume Salso.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste.

d. Paesaggio naturale/seminaturale di Cozzo Garcia

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

f. Aree boscate

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa.

- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzazione di infrastrutture e reti;
- realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ed eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2

PAESAGGIO LOCALE 15 “COSTA DI MANFRIA E FALCONARA”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento agli ambienti litorali, dunali e retrodunali, ai rilievi costieri, alle paleodune, ai sistemi di interesse naturalistico, storico, monumentale, archeologico e percettivo.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- la realizzazione di nuovi impianti serricoli.

b. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione antropica.

Livello di Tutela 2

- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e la rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati;
- tutela integrale delle formazioni di duna e delle formazioni vegetali insediate, con eventuale potenziamento delle formazioni stesse nel rispetto delle caratteristiche florovegetazionali;
- miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...);
- il recupero paesistico ambientale delle aree interessate da abusi edilizi non sanabili con la vigente normativa, con la eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali presenti lungo la costa, in particolare delle strutture fatiscenti, incompiute, abbandonate, abusive e/o realizzate su aree demaniali;
- la tutela e valorizzazione del complesso Castello-parco di Falconara, soggetto alle disposizioni di cui al Titolo I T.U. 490/99 (ex L. 1089/39).

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

c. Torre di Manfreda ed aree di pertinenza.

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno dell'area così come delimitata nella tavola 14 C a tutela delle relazioni visive della Torre verso l'interno e verso la costa nelle due direzioni est e ovest, direzioni privilegiate per il mantenimento del carattere peculiare della torre di avvistamento e difesa.

Vanno assicurate:

- la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

d. Aree archeologiche di Manfreda Monumenti

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

e. Paesaggio naturale/seminaturale dei sistemi ambientali di Montelungo, Poggio dell'Arena, Siti di interesse Comunitario di Manfreda e Rupoli di Falconara

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione e la ricostituzione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

f. Area dell'agglomerato costiero di Manfreda.

Recupero

Recupero urbanistico ambientale dell'agglomerato interamente circondato da aree di elevata qualità ambientale, culturale paesistica quali le aree archeologiche e i siti di interesse comunitario e la zona di rispetto costiera mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistico-ambientale, corredati di progetti di sistemazione paesistica di dettaglio. Tali piani debbono prevedere interventi di disinquinamento, di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento, in scale adeguate, di

parcheggi alberati, di attrezzature sociali, di aree a verde, viali alberati, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica e ai colori delle superfici costruite, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla disarmonia dell'edificato e di promuovere la realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i boschi sui versanti. Contestualmente va inibita l'ulteriore edificazione per una fascia di 300 metri dalla battigia, per mantenere il carattere di relativa bassa densità degli insediamenti al di fuori dei nuclei di edilizia "spontanea" realizzati negli scorsi anni anche in assenza delle prescritte autorizzazioni.

PAESAGGIO LOCALE 16 “PIANA DI GELA”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento al sistema di interesse storico, monumentale, archeologico e percettivo del Castelluccio federiciano.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo della pianura soggetto a processi di degrado e di trasformazione antropica.

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.
- nuovi insediamenti ed infrastrutture avranno preferibilmente carattere sparso, manterranno altezze limitate, eviteranno di disconnettere i sistemi paesistico-ambientali del paesaggio dell'agricoltura, tradendone la dimensione percettiva e tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Castelluccio federiciano ed aree di pertinenza paesaggistica.

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno dell'area così come delimitata nella tavola 14 D a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.

Vanno assicurate:

- la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave

c. Aree archeologiche di Petrusa e Grotticelle-Rinazze

Livello di Tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica dell'area archeologica;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

PAESAGGIO LOCALE 17 “SISTEMA URBANO DI GELA”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori storici, architettonici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi del centro storico e della costa; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; al recupero ed alla riqualificazione urbanistico-ambientale della città e delle sue recenti espansioni, a conservare e valorizzare il patrimonio archeologico e storico-culturale.

1. Indirizzi

a. Centro storico di Gela

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica murata e del rapporto città - costa;

b. Centro urbano di Gela ed espansioni recenti

- ricucitura dei margini della città. E' da ricomporre la forma urbana e il rapporto alteratosi nel tempo tra città e paesaggio della piana, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano e del rilievo. Vanno previsti piani di recupero urbanistico-ambientale che ricompongano il tessuto determinatosi spontaneamente e riqualifichino l'edificato, anche con l'intervento di piani del colore;
- valorizzazione delle aree libere con la creazione di giardini e aree attrezzate o il semplice rinverdimento;

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo

Livello di Tutela 1

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

b. Sistema costiero

Livello di Tutela 2

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione e la ricostituzione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, in particolare dei sistemi di duna in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama e la fruizione pubblica compatibile del litorale e del mare;
- recuperare i manufatti dei pontili storici, anche in funzione del loro uso pubblico;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- conservazione delle aree a verde e la prevenzione dagli incendi;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.

c. Sistema dei beni e delle aree archeologiche

Livello di Tutela 3

- assicurare la valorizzazione e la fruizione integrata del sistema costituito dai complessi di Capo Soprano, Acropoli, Bitalemi, Bosco Littorio e Emporio arcaico, Museo archeologico, nonché delle aree minori messe in luce all'interno del territorio urbano;
- creazione del parco archeologico di Gela.

d. Area del Petrolchimico di Gela

Recupero

- recupero ambientale, bonifica, riconversione produttiva ecocompatibile dell'impianto del petrolchimico, anche con la previsione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

PAESAGGIO LOCALE 18 “AREA DEL BIVIERE DI GELA”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell'attività agropastorale tradizionale. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia ed alla valorizzazione della riserva naturale ed agli ambienti litorali, dunali e retrodunali, ai rilievi costieri, alle paleodune, ai sistemi di interesse naturalistico, storico, monumentale, archeologico e percettivo; vanno garantite la qualità delle acque del biviere, l'integrità dei sistemi vegetali ed il loro potenziamento nel rispetto dei caratteri e della composizione floristica e strutturazione della vegetazione;

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo della piana

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio della pianura costiera di interesse comunitario soggetto a processi di trasformazione.

Livello di Tutela 2

- progressiva rarefazione degli impianti serricoli attraverso politiche di compensazione e recupero ambientale per la riduzione degli usi configgenti con i caratteri ambientali dell'area;
- incentivazione e valorizzazione di una agricoltura quale presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali e per la realizzazione di paesaggi agrari le cui innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione della tradizione locale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e la rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati;
- ripristino e tutela integrale delle formazioni di duna e delle formazioni vegetali insediate, con eventuale potenziamento delle formazioni stesse nel rispetto delle caratteristiche floro-vegetazionali;
- miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,...);

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- la realizzazione di nuovi impianti serricoli.

b. Riserva naturale del Biviere di Gela

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- potenziamento della fruizione didattico-scientifica con la creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive.
- le nuove costruzioni e l'apertura di strade
- la realizzazione di infrastrutture e reti;
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- l'apertura di nuove cave.

Titolo IV Vincoli e zone di tutela

Art. 22 Fascia di rispetto costiera

Entro la fascia di rispetto della costa, individuata dalle tavole di Piano, sono ammessi, salvo ulteriori limitazioni indicate alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme:

- interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti;
- interventi di riqualificazione e di recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;
- interventi e piani di recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico dei nuclei, degli abitati, delle infrastrutture e degli edifici esistenti, nonché l'eliminazione dei detrattori paesaggistico-ambientali;
- la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e parcheggi che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- interventi tesi a migliorare la fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché le attività di ricerca scientifica e archeologica;
- interventi tesi a promuovere e a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture esistenti e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e il recupero degli edifici esistenti e il loro completamento.
- nuove costruzioni, da adibire preferibilmente a servizi o attrezzature, quando si trovano all'interno di aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani oggetto di recupero ai sensi del successivo articolo 23 (*Aree di recupero*) delle presenti norme di attuazione, che rispettino il carattere dei luoghi in modo da non alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito, con basso gradiente di invasività antropica, e in attuazione degli strumenti urbanistici particolareggiati vigenti o da elaborare e da sottoporre al parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta.

Non sono ammessi:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne diverse indicazioni previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui al successivo art.23;

- le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell' interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrano all'interno di aree di recupero di cui al successivo art.23, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.
- asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica;

Art. 23 Aree di recupero

Sono costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale, interessati da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero e sulle quali gli strumenti urbanistici dovranno prevedere specifici piani di recupero ambientali.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, al recupero di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali, purché previste da piani e programmi e in ogni caso compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio

Art. 24 Riserve Naturali

Il Piano riconosce carattere primario alle Riserve Naturali della provincia di Caltanissetta, individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle Riserva, che ricadano in aree interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati alla

conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati con il concerto con l'Assessorato Regionale dei BB.CC.AA.

Art. 25 SIC e ZPS

La Regione assicura per SIC e ZPS opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) e le misure di conservazione come previsto dalle Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002.).

I Piani e gli interventi di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e successive modificazioni devono tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e predisporre uno studio per individuarne e valutarne gli effetti da sottoporre a valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza di Piani o interventi che ricadano in aree SIC o ZPS interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico dovranno essere effettuate con il concerto con l'Assessorato Regionale dei BB.CC.AA.

I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Ai fini di elaborare appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000 si prevede, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la redazione di Piani di Gestione dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, che, ai sensi dell'art. 6 della direttiva europea Habitat, definiscano opportune misure di conservazione della risorsa. In particolare, per la conservazione della diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali. Pertanto, data la molteplicità degli aspetti ecologici e gestionali da considerare, i Piani di Gestione dovranno essere calibrati sulla base della fattibilità in termini di caratteristiche del sito e del Paesaggio Locale in cui si colloca e delle risorse finanziarie disponibili.

Titolo V Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio

Art. 26 Definizione

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. le opere tecnologiche:
 - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;
 - acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenerne le acque o ad accumularle in modo durevole;
 - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
 - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..
- d. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa. Le opere pubbliche che si configurino come interventi di manutenzione, adeguamento, ammodernamento di opere esistenti, nonché quelle che rivestano precipuo e documentato interesse per la pubblica incolumità ed il presidio idrogeologico, fatto salvo quanto precede, saranno soggette a valutazione di compatibilità paesaggistico ambientale e saranno soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 152 del Codice indipendentemente dalla loro inclusione all'interno delle aree di cui all'art.20.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

Art. 27 Attività estrattive

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave è subordinata all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991. Per i materiali lapidei di pregio, in attesa dell'approvazione di tale piano, vale quanto previsto nell'art.1 della L.r. n.19/1995. I comuni interessati procederanno inoltre alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti è consentita nei limiti dell'autorizzazione e degli eventuali futuri rinnovi, rilasciati dagli organi competenti, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.

Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 28 Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento degli approdi esistenti; è opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti, dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli approdi esistenti. Nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della Soprintendenza del Mare.

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

Art. 29 Impianti tecnologici

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate all'art.26, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti ed in particolare in quella di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. In generale vanno esclusi da tali opere i siti di elevata vulnerabilità percettiva e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art.20 della presente normativa. Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

Art. 30 Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie

Non sono consentiti lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modificano il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Art. 31 Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice. Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi locali, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dall'art.20 della presente normativa livelli 2 e 3, la

localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali di Caltanissetta.

Art. 32 Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico

Il P.T.P. prevede che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o di villeggiatura, gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell' edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni. Ferma restando la necessità di ricercare la qualità nell'inserimento di nuove opere di architettura nel paesaggio tutelato, saranno usati come riferimento generale i corpi semplici, con tetto a doppia falda, con copertura con tegole o coppi siciliani tradizionali; saranno inoltre preferiti gli intonaci di colore compreso nella gamma delle terre; saranno privilegiate le aperture tradizionali a persiana, in colore verde o marrone, utilizzando preferibilmente il legno, o nei casi di non particolare vulnerabilità percettiva, l'alluminio preverniciato.

Nelle aree in cui è già percepibile una vocazione residenziale, in cui il carattere rurale tradizionale ha lasciato progressivamente il posto ad insediamenti residenziali, di villeggiatura o di seconde case, portando in prospettiva alla costituzione di una sorta di città-diffusa (Paesaggio locale dei sistemi urbani di Caltanissetta e S. Cataldo) o nei Paesaggi locali costieri, potranno essere sottoposte all'approvazione della Soprintendenza tipologie meno strettamente riferite ai paesaggi rurali, sempre con volumi semplici, ma utilizzando anche la tipologia del tetto a terrazza ed i colori freddi dal bianco all'azzurro chiaro (quest'ultimo limitatamente ai paesaggi costieri).

I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.

La pavimentazione degli spazi esterni va realizzata in tufo calcareo battuto, misto di cava, rosticci, in pietra, in mattoni di cotto grezzo, nonché in ghiaietto sciolto o con il ricorso alle terre consolidate. Sono vietate le piastrelle di ceramica.

Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate privilegiando le specie locali.

Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna.

La superficie destinata a pergolato non deve superare il 30% della superficie coperta dell' edificio; i sostegni di travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno, in muratura intonacata o in pietra.

I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando il vigneto o l'uliveto o colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono preferire essenze locali tradizionali o mediterranee e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.

Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento non sono consentite nuove costruzioni.

Qualora all'interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, sarà privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative alla costruzione di nuovi corpi. La norma ha carattere prescrittivi per i fabbricati compresi nell'elenco dei Beni architettonici isolati di cui alle schede relative.

Art. 33 Norme transitorie e finali

Le autorizzazioni già rilasciate da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta per progetti di opere non ancora intraprese alla data di adozione del presente Piano, restano valide per il termine di cinque anni dalla data di rilascio, come previsto dal Regolamento 1347/40 limitatamente alle aree in cui il Piano non preclude la loro realizzazione.